



Ministero dell'Istruzione e del Merito

EDUCANDATO STATALE "EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"
SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO
Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 76001425
Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it
Sito web: setticarraro.edu.it

h) dagli atti risulta l'assenza all'interno della dotazione organica dell'Istituzione di una figura professionalmente qualificata allo svolgimento dell'incarico predetto;

SI CONCORDA E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale, di seguito: *Contratto*, di cui le premesse costituiscono parte integrante e necessaria, regolato secondo le clausole di seguito liberamente concordate:

ART. 1 OGGETTO

1. Ai sensi e per gli effetti degli art. 2229-2238 del R.D. 262/ 1942 e s.m.i., trattandosi di prestazione professionale d'opera, oggetto del presente Contratto é la predisposizione e la gestione delle procedure di gara, a norma del nuovo codice degli appalti pubblici, relative a restauro facciata, derrate alimentari, prodotti per la pulizia, manutenzione ordinaria, servizi assicurativi, sala diete speciali, uscite e viaggi di istruzione. .

2. Il Committente e il Prestatore, rappresentano concordemente il loro libero consenso, privo di qualsiasi vizio previsto dagli artt. 1425-1440 del Codice Civile, circa le modalità di esecuzione stabilite secondo quanto previsto al successivo art. 3.

3. La predetta prestazione viene eseguita personalmente dal Prestatore e non costituisce rapporto di lavoro subordinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2222 del Codice Civile.

4. La predetta prestazione, per i motivi esposti al comma precedente, non ricade pertanto nel campo di applicazione dell'art. 36 co. 1 del D.Lgs. 165/2001, non sussistendo il requisito del fabbisogno ordinario richiesto dalla menzionata norma

ART.2 DURATA

Il contratto decorre dalla sottoscrizione e permane fino alla conclusione dei procedimenti di cui all'art. 1

ART.3 OBBLIGHI DEL PRESTATORE

In attuazione di quanto stabilito all'art. 1, il Prestatore assume i seguenti obblighi:

1. Il Prestatore è responsabile, e ne risponde personalmente agli effetti civili e penali, di eventuali danni diretti o indiretti arrecati alle persone e alle cose.

2. In seguito alla natura esclusivamente personale della prestazione, è fatto assoluto divieto, a pena di risoluzione, del sub-affidamento del lavoro a terzi da parte del Prestatore.

3. Il Prestatore è tenuto ad osservare le condotte di tutela della propria e altrui sicurezza/ incolumità di cui all'art. 20 del D.Lgs. 81/2008.

4. Il Prestatore è tenuto ad osservare le condotte di cui al D.Lgs. 62/2013 in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici, cui è solo per tale singola fattispecie è assimilato

5. Il Prestatore è tenuto alla rendicontazione relativa all'effettuazione della prestazione oggetto del presente contratto.

6. Il Prestatore è tenuto alla presentazione all'ufficio di competenza delle dichiarazioni sostitutive circa i requisiti generali e tecnici richiesti alle persone fisiche non soggetti d'impresa per contrarre con le Pubbliche Amministrazioni.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

EDUCANDATO STATALE "EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 76001425

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it

Sito web: setticarraro.edu.it

7. Il Prestatore è tenuto alla presentazione all'ufficio di competenza dell'apposito modello relative ai dati anagrafici/previdenziali/fiscali/ bancari.

ART.4 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Committente a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal Prestatore, previa verifica dei risultati concretamente conseguiti relazionati dal Prestatore su apposito documento consuntivo, e previa presentazione di regolare documento fiscale di addebito, si impegna a corrispondere un compenso di € 3.000,00, oltre CPA (4%).

ART. 5 IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE

1. Il Committente e il Prestatore richiamano concordemente l'art. 1256 del Codice Civile.
2. Il Prestatore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al Committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere allo stesso di intervenire con soluzioni alternative.
3. Costituisce causa di impossibilità sopravvenuta la perdita di uno o più dei requisiti generali di cui al comma 7 dell'art. 3 del Contratto.

ART.6 RECESSO UNILATERALE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2237 del R.D. 262/ 1942 e s.m.i. e ammesso il recesso unilaterale: del Committente, con gli effetti previsti dal comma 1 del citato art. 2227; del Prestatore, per giusta causa e nelle modalità di seguito indicate: preavviso di almeno 15 giorni, a mezzo raccomandata a.r.

ART.7 RISOLUZIONE ESPRESSA

1. Il Committente e il Prestatore qualificano come cause di risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile:
 - a. inadempimento totale o parziale da parte del Prestatore di quanto stabilito agli artt. 1 e 3 del presente contratto;
 - b. ogni altra difformità della prestazione che ostacoli in tutto o in parte il conseguimento di quanto esposto in premessa e all'art. 1 del presente Contratto;
2. La risoluzione non esclude il risarcimento dell'eventuale maggior danno patrimoniale e/o non patrimoniale subito, con riferimento anche al conseguente eventuale danno all'immagine del Committente.
3. La risoluzione non esclude l'applicazione di quanto previsto all'art. 8 del Contratto.

ART. 8 CLAUSOLE PENALI

1. Le seguenti clausole penali non escludono il risarcimento dell'eventuale maggior danno patrimoniale e/o non patrimoniale subito in seguito a dolo o colpa grave del Prestatore, con riferimento anche al conseguente eventuale danno all'immagine del Committente.
2. Al Committente è concordemente attribuita la facoltà di applicare, per



Ministero dell'Istruzione e del Merito

EDUCANDATO STATALE "EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"
SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO
Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 76001425
Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it
Sito web: setticarraro.edu.it

l'inosservanza della procedura di cui all'art. 6, una clausola penale pari al 10% del compenso di cui all'art. 4, da regularsi mediante invio di formale lettera di addebito ovvero tramite compensazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1241 e 1242 del Codice Civile.

3. Nell'applicazione dell'art. 7 del presente Contratto, il Committente e il Prestatore stabiliscono una clausola penale pari al 10% del compenso di cui all'art. 4, da regularsi mediante invio di formale lettera di addebito ovvero tramite compensazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1241 e 1242 del Codice Civile.

ART. 9 INTERPRETAZIONE E RINVIO


1. Il testo del presente contratto, redatto in osservanza della vigente normativa nell'ordinamento giuridico italiano e internazionale legittimamente recepita, assume il significato proprio delle parole secondo la connessione di queste.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESTATORE
Dott.ssa Deborah Basileo

IL COMMITTENTE
RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giorgio RAGUSA

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le seguenti clausole: art. 6 - Recesso unilaterale; art. 7 - Risoluzione espressa; art. 8.

IL PRESTATORE
Dott.ssa Deborah Basileo


IL COMMITTENTE
RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giorgio Ragusa